



Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (Finanziamento della 13^a rendita di vecchiaia)

Avamprogetto

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del¹,
decreta:*

I

La legge federale del 20 dicembre 1946² sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 4 e 5, secondo periodo

⁴ I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono pari al 9,5 (1A) / 9,2 (2A) / 9,7 (1B) / 9,3 (2B) per cento del reddito determinante. Il contributo minimo è comunque di 960 (1A) / 930 (2A) / 980 (1B) / 940 (2B) franchi all'anno.

⁵ ... Il contributo minimo è di 960 (1A) / 930 (2A) / 980 (1B) / 940 (2B) franchi all'anno. ...

Art. 5 cpv. 1

¹ Dal reddito di un'attività dipendente, chiamato qui di seguito «salario determinante», è prelevato un contributo del 4,75 (1A) / 4,6 (2A) / 4,85 (1B) / 4,65 (2B) per cento.

Art. 6 cpv. 1 e 2, secondo periodo

¹ Gli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi versano contributi pari al 9,5 (1A) / 9,2 (2A) / 9,7 (1B) / 9,3 (2B) per cento del salario determinante.

¹ FF ...

² RS 831.10

² ... In simili casi, il tasso del contributo è del 4,75 (1A) / 4,6 (2A) / 4,85 (1B) / 4,65 (2B) per cento del salario determinante, tanto per il datore di lavoro quanto per l'assicurato.

Art. 8 cpv. 1 e 2, primo periodo

¹ Dal reddito di un'attività lucrativa indipendente è prelevato un contributo dell'8,8 (1A) / dell'8,5 (2A) / del 9,0 (1B) / dell'8,6 (2B) per cento. Per il calcolo del contributo il reddito è arrotondato al multiplo di 100 franchi immediatamente inferiore. Se il reddito è inferiore a 58 800 franchi, ma è almeno di 9800 franchi l'anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,75 (1A) / 4,6 (2A) / 4,85 (1B) / 4,65 (2B) per cento secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale.

² Se il reddito annuo di un'attività lucrativa indipendente è uguale o inferiore a 9700 franchi, l'assicurato deve pagare il contributo minimo di 480 (1A) / 465 (2A) / 490 (1B) / 470 (2B) franchi all'anno, salvo che tale importo sia già stato pagato sul suo salario determinante. ...

Art. 10 cpv. 1, secondo e terzo periodo

¹ ... Il contributo minimo è di 480 (1A) / 465 (2A) / 490 (1B) / 470 (2B) franchi; il contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano contributi inferiori a 480 (1A) / 465 (2A) / 490 (1B) / 470 (2B) franchi, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, sono considerati persone senza attività lucrativa. ...

Art. 13 Ammontare del contributo dei datori di lavoro

Il contributo dei datori di lavoro è fissato al 4,75 (1A) / 4,6 (2A) / 4,85 (1B) / 4,65 (2B) per cento della somma dei salari determinanti pagati a persone tenute al versamento dei contributi.

Art. 103 Contributo della Confederazione

Il contributo della Confederazione ammonta al 18,7 per cento delle uscite annue dell'assicurazione; da questo importo è dedotto il contributo all'assegno per grandi invalidi secondo l'articolo 102 capoverso 2.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

